

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa

Coordinamento attività connesse alle Commissioni

Della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Prot. n° 3774 del 14/04/2017

All'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo

assessore.turismo@regione.sicilia.it

All'Ufficio di Gabinetto

gabinetto.turismo@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

direzione.turismo@regione.sicilia.it

Ai Dirigenti referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report del Coordinamento tecnico interregionale della Commissione speciale turismo e industria alberghiera-ambito "Turismo" del 13 aprile 2017, ore 11.30, presso la sede della Regione Abruzzo, via Piave, 8 – Roma.

...seguito lettera

Presenti alla riunione della Commissione i rappresentanti delle seguenti Regioni: Abruzzo, Sicilia(*), Liguria, Sardegna, Campania, Lombardia, Lazio, Basilicata, Calabria, Toscana, Puglia.

(*)Per la Regione Siciliana presente per il Dipartimento degli Affari Extraregionali: Diego Cavallaro – Referente Commissione Turismo e industria alberghiera.

I lavori sono coordinati dalla Dott.ssa Luisa Nicotera della Regione Abruzzo, la quale apre la seduta secondo l'o.d.g.

1. Comunicazioni del Coordinatore.

Sulla normativa delle guide alpine, il Dipartimento delle Politiche Europee ha chiesto quali Regioni abbiano normato in materia e sulle modalità di accesso alla professione. Pertanto si invitano le Regioni a dare un riscontro in merito.

2. Guide turistiche “nazionali” e standard professionale: determinazione di merito.

In merito alla bozza decreto attuativo dell'art.3 della L. n. 97/2013, il coordinamento propone le seguenti osservazioni e modifiche (ultima colonna di destra):

Articoli	Decreto attuativo dell'art.3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 Individuazione standard professionale e modalità per l'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica" Testo del 10 novembre 2016 trasmesso al MIBACT	Modifiche al "Decreto attuativo dell'art.3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97" da parte del MIBACT del 18 gennaio 2017 con aggiunta delle osservazioni delle Regioni Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Veneto di aprile 2017
VISTO		Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l.6 luglio 2002, n.137, d'ora in avanti "Codice"
ATTESO	Che è Guida turistica chi, per attività professionale, accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto, persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, e illustra attrattive storiche, architettoniche, artistiche, monumentali e paesaggistiche del territorio visitato.	Che è Guida turistica chi, per attività professionale, accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto, persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi e Istituti della cultura come definiti dall'art.101 del "Codice" (1)
VISTI	Gli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 281/1997 che prevedono che il Governo, le Regioni e le Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di CSR, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune	
ACQUISITO	L'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome	L'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 in data.....

DECRETA		
<p>Art. 1 - Definizione</p>	<p>La Guida turistica nazionale è la figura professionale che accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto, persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici e illustra le attrattive storiche, architettoniche, artistiche, monumentali e paesaggistiche del territorio visitato.</p>	<p>1. Ai sensi del presente decreto, per Guida nazionale si intende la figura professionale che accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto, persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi e istituti della cultura come definiti dall'art.101 del "Codice"(1)</p>
<p>Art. 2 - Abilitazione nazionale</p>	<p>1.L'abilitazione alla professione di Guida turistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 97 del 2013, ha valore su tutto il territorio nazionale, con esclusione dei siti individuati dal DM 7 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2.Nel testo dell'Accordo allegato, sono definiti le modalità uniformi, i contenuti e i programmi per l'espletamento dei corsi di formazione e dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica.</p>	<p>LIGURIA propone, in questo come negli altri articoli per maggiore omogeneità di linguaggio, di scegliere tra "prova finale abilitante" o "esame di abilitazione"</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge 97 del 2013, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica</p>
<p>Art. 3 - Requisiti necessari per l'accesso alla professione e Titoli</p>	<p>1.I requisiti per l'accesso all'abilitazione sono: civili, formativo professionali, linguistici.</p> <p>2.I Requisiti civili sono i seguenti</p> <p>a) maggiore età;</p> <p>b)cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero cittadinanza extracomunitaria in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;</p> <p>c)godimento dei diritti civili e politici;</p> <p>d)assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena</p> <p>3) I requisiti formativo-professionali sono rappresentati da titoli specifici, non specifici, corso di formazione, attestazioni di requisiti linguistici. In particolare:</p> <p>a) Titoli Specifici</p> <p>1) Diploma di laurea triennale o quinquennale, in Lettere con indirizzo in Storia dell'arte o Archeologia o titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dal D.M. 9 luglio 2009 e ss. mm;</p> <p>2) Abilitazione di Accompagnatore Turistico.</p>	

	<p>b) Titoli non specifici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diploma di istruzione secondaria superiore del ciclo del sistema educativo, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente Autorità Italiana; 2) Diploma di laurea diversa dalle lauree di cui alla precedente lettera a). <p>4 Quanto alle attestazioni di requisiti linguistici il candidato deve presentare, oltre ai documenti concernenti i requisiti di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 3, almeno una delle seguenti attestazioni di conoscenza della lingua straniera per la quale chiede l'abilitazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Certificazione di livello C1, per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common Framework of Reference for Languages, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università, di almeno una lingua straniera b) Diploma di laurea magistrale nella lingua straniera richiesta per l'abilitazione; c) Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee; d) Attestazione, per i candidati "madrelingua", di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori e) Abilitazione di Accompagnatore turistico per la lingua straniera richiesta. 	<p>LAZIO Si chiede di inserire quale attestazione di requisiti linguistici il punto: f) abilitazione a interprete turistico in una o più lingue straniere richieste.</p>
<p>Art.4 Corso di formazione professionale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di esercitare in modo uniforme sul territorio nazionale, la professione di guida turistica nazionale, le Regioni e Province autonome organizzano, o riconoscono un Corso di formazione abilitante all'esercizio della professione di Guida turistica nazionale, sulla base di principi di standardizzazione dei requisiti professionali previsti dal presente decreto e dall'Accordo allegato. 2. Le Regioni e le Province Autonome garantiscono l'effettuazione dei suddetti corsi attraverso soggetti accreditati e/o attraverso soggetti autorizzati secondo i propri sistemi di formazione. 3. I corsi sono obbligatori per i candidati in possesso di titoli non specifici: diploma di istruzione secondaria superiore del ciclo del sistema educativo oppure laurea diversa dalle lauree di cui al successivo comma 4. 4. I corsi sono invece facoltativi per i candidati con titoli specifici: diploma di laurea triennale o quinquennale, in Lettere con indirizzo in Storia dell'arte o Archeologia o titolo equipollente; oppure abilitazione per Accompagnatore turistico. 5. Tali corsi devono avere la durata complessiva minima di 600 ore. 6. I contenuti e le specifiche relative ai corsi sono previsti nell'Accordo in allegato al presente decreto. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. I corsi sono obbligatori per i candidati in possesso o dei titoli non specifici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) oppure se in possesso di laurea diversa dalle lauree di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 4. I corsi sono facoltativi per i candidati con titoli specifici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). <p>LIGURIA Si chiede di specificare l'obbligo di frequenza di almeno l'80% delle ore del corso</p>
<p>Art. 5 – Esame</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla fine del corso di formazione di cui al precedente 	<p>LIGURIA stessa proposta di scelta tra prova</p>

<p>di abilitazione</p>	<p>articolo, i candidati devono sostenere un esame di abilitazione, consistente in una prova orale o in una prova scritta con test a risposta multipla da svolgersi in lingua italiana.</p> <p>2. Tale prova verifica le conoscenze del patrimonio artistico, storico, culturale italiano, della storia dell'arte e della geografia turistica italiana, della legislazione e organizzazione turistica, nonché il possesso delle competenze tecnico professionali.</p> <p>3. I candidati che sono in possesso dei Titoli specifici di cui all'articolo 3, sostengono l'esame di abilitazione senza obbligo di partecipare al corso di formazione di cui al precedente comma 1.</p> <p>4. A seguito del superamento con esito positivo della prova orale e scritta, verranno rilasciati l'attestato di abilitazione di Guida Turistica Nazionale ed il tesserino di cui all'articolo 9.</p> <p>5. La Guida Turistica Nazionale abilitata esercita la professione nella lingua straniera la cui conoscenza è dimostrata dalla attestazione linguistica prevista dall'articolo 3 comma 4.</p>	<p>finale abilitante e esame di abilitazione di cui al comma 2 dell'art.2</p> <p>1. Alla fine del corso di formazione di cui al precedente articolo, i candidati devono sostenere un esame di abilitazione, consistente in una prova scritta con domande a risposta multipla e in una prova orale da svolgersi in lingua italiana secondo i criteri precisati nell'Allegato al presente Decreto.</p> <p>VENETO propone sia una prova scritta sia una prova orale per maggior selezione qualitativa dei candidati, considerata l'incertezza normativa sull'abilitazione per guida specialistica, nonché si propongono criteri più precisi di organizzazione delle prove, da indicare in Allegato, per evitare il rischio di disparità di trattamento tra le varie Regioni.</p> <p>LIGURIA specificare nel comma 3 che anche chi ha i titoli specifici sosterrà la prova finale abilitante alla fine del corso (e non prima)</p> <p>4. A seguito del superamento con esito positivo della prova orale o scritta, verranno rilasciati l'attestato di abilitazione o di qualifica di Guida Turistica Nazionale ed il tesserino di cui all'articolo 9.</p> <p>LAZIO Non si capisce perché si inserisce la distinzione tra abilitazione e qualifica. VENETO concorda con il Lazio, non si capisce perché si inserisce la distinzione tra abilitazione e qualifica. Risposta di LIGURIA: perché così ogni Regione al momento di recepire il DM opterà per la formula più in linea con la propria normativa.</p>
<p>Art. 6 – Costi di partecipazione</p>	<p>1. Le Regioni e Province autonome possono prevedere il pagamento, a carico del candidato, di un contributo per le spese di espletamento delle procedure relative alla prova finale abilitante di cui all'art. 5, stabilendone l'importo e le modalità di versamento.</p> <p>2. Spetta alle singole Regioni e alle Province autonome stabilire se la frequenza ai corsi di cui all'art. 4, sia a pagamento o a titolo gratuito; in caso di corsi a pagamento, il contributo di cui al precedente comma 1, si intende compreso nel costo del corso.</p> <p>3. I candidati che sostengono l'esame di abilitazione senza partecipare al corso di formazione, sono tenuti al pagamento del solo costo della prova finale, ove previsto.</p>	<p>LIGURIA stessa proposta di scelta tra prova finale abilitante e esame di abilitazione di cui al comma 2 dell'art.2</p>
<p>Art. 7 –</p>	<p>1. Le Regioni, le Province autonome o le Amministrazioni</p>	<p>LIGURIA stessa proposta di scelta tra prova</p>

	<p>Europea, come stabilito dall'art.3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", mantengono la predetta abilitazione senza necessità di alcun esame integrativo diventando automaticamente Guide turistiche nazionali.</p>	<p>sativa, secondo l'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione Europea, come stabilito dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, mantengono la predetta abilitazione diventando automaticamente Guide turistiche nazionali ex art. 6 del presente decreto.</p> <p>LAZIO la disposizione appare superata dalla recente giurisprudenza.</p> <p>LIGURIA Si ritiene superato il 1 comma nella parte in cui si riferisce alle guide italiane che sono già tutte nazionali ai sensi della l.97\2013. Diverso è il discorso per le guide straniere per le quali si ritiene meglio precisare il contenuto delle misure compensative: tirocinio breve (sei mesi) o prova orale , a scelta delle Regioni, e come previsto dal D.Lgs. n. 206\2007.</p> <p>PUGLIA e SICILIA chiede di salvaguardare le posizioni di tutte le aspiranti guide che alla data di entrata in vigore del decreto "stanno frequentando gli appositi corsi di formazione professionale o stanno partecipando alle apposite sessioni di esame".</p> <p>VENETO opportuno specificare per trasparenza anche a favore di chi non conosce la recente giurisprudenza.</p>
<p>Art. 11 – Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano</p>	<p>1. Sono fatte salve le competenze in materia di professioni del turismo attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attribuzione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei predetti statuti speciali e nel rispetto del diritto comunitario.</p>	

Di seguito la proposta dello schema di accordo allegato al D.M. di cui sopra.

<p>Art. 1 Corsi di formazione - Contenuti e programmi</p>	<p>I Corsi di formazione riguardano le seguenti materie con il relativo numero di ore</p> <p><u>Materie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Storia dell'arte italiana e storia italiana con particolare riferimento alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 300 ore • Geografia turistica italiana 50 ore • Legislazione ed organizzazione turistica italiana 30 ore • Competenze tecnico professionali della Guida Turistica 200 ore • Elementi di pronto soccorso 20 ore
<p>Art. 2 Corsi di formazione - Durata</p>	<p>a) I Corsi di formazione della durata di n. 600 ore sono facoltativi per chi ha i titoli specifici di cui all'art.3, comma 3, lett. a) e obbligatori per chi è in possesso dei titoli non specifici di cui all'art.3, comma 3, lettera b), che comunque devono essere frequentati per un numero minimo di.....ore</p> <p>b) La prova d'esame abilitante, di cui all'art.5 del D.M. in oggetto, è uguale per tutti i candidati, sia per quelli con titoli specifici, sia per quelli con titoli non specifici</p>
<p>Art. 3 Criteri per prove di esame</p>	<p>La prova di esame scritta, avente la durata di un'ora, consiste in una serie di 60 domande, ciascuna con tre risposte possibili, nelle materie del corso, così distribuite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Storia dell'arte italiana e storia italiana (30 domande); 2. Geografia turistica italiana (5 domande); 3. Legislazione ed organizzazione turistica italiana (3 domande); 4. Competenze tecnico professioni (20 domande); 5. Elementi di pronto soccorso (2 domande).
<p>Art. 7 Competenze tecnico professionali della Guida Turistica</p>	<p>a) <u>Area di attività:</u> Accompagnamento e assistenza del cliente nelle visite a luoghi e istituti della cultura come definiti dall'art.101 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004,n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"</p> <p>b) <u>Elenco attività professionali di riferimento</u> (da presidiare attraverso le competenze):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificazione dell'offerta turistica locale 2. Raccolta dati sulle caratteristiche dei luoghi da visitare 3. Sviluppo e perfezionamento della proposta di itinerario e/o percorso di visita, anche attraverso sopralluoghi 4. Realizzazione del materiali di supporto da distribuire ai partecipanti 5. Accoglienza dei partecipanti 6. Accompagnamento e conduzione di singoli o gruppi in zone di interesse 7. Comunicazione in almeno una lingua straniera

	<ol style="list-style-type: none">8. Illustrazione e descrizione delle caratteristiche e delle particolarità dei luoghi di visita9. Intervento in situazioni di emergenza10. Valutazione della qualità dei servizi offerti <p>c) <u>Elenco competenze</u> (a presidio delle attività professionali del profilo di guida turistica):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gestire gli aspetti contrattuali, fiscali e organizzativi dell'attività professionale2. Progettare itinerari di visita di interesse turistico3. Accompagnare singoli o gruppi nei luoghi di visita4. Effettuare attività didattica e divulgativa, valorizzando le attrazioni storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, anche in lingua straniera5. Valutare la qualità del servizio offerto
Art. 8 Elementi di pronto soccorso	

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Referente
Diego Cavallaro
firmato

Visto
Il Dirigente
Margherita Cappelletti